

P R E M E S S A

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "...ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro Martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria ... à di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, Fondo Magliabecchiano, XXVII, 300, C,127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "FAUTRICI DELLA CIVILTA' DELL'AMORE E TESTIMONI INFATICABILI DELLA CULTURA DELLA CARITA'".

* * * * *

CAPO I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

ARTICOLO 1

E' costituita in Valverde l'Associazione dal titolo "FRATERNITA MISERICORDIA DI VALVERDE" con sede in Valverde (CT) Via G. Calì n° 43 Diocesi di Acireale.

ARTICOLO 2

La Misericordia di Valverde è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettività contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana.

L'attività della Fraternita si fonda sulla opera determinante e prevalente dei volontari, svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro anche indiretto e per fine di solidarietà.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

ARTICOLO 3

La Misericordia di Valverde è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art. 12 e seguenti del vigente Codice Civile; come tale si fonda sul rispetto dei principi sanciti dalle normative nazionali e regionali in materia di volontariato.

La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e seguenti e 321 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

ARTICOLO 4

Scopo della Fraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

La Fraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

ARTICOLO 5

La Fraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 6

Per l'espletamento delle proprie attività la Fraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale, e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Consiglio Direttivo della Fraternita.

ARTICOLO 7

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Fraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

ARTICOLO 8

Lo stemma della Fraternita ha carattere Nazionale ed è comune a tutte le Fraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

È rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M" di colore giallo ("Fraternita Misericordia").

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema, senza altre modifiche.

ARTICOLO 9

La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

È fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso e di assistenza può essere adottata una divisa di colore bianco di tipo infermieristico con casacca e pantaloni, secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 10

La Fraternita per costituirsi ed assumere la denominazione di Misericordia dovrà chiedere il preventivo assenso scritto alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia avente sede in Firenze e, una volta costituita, dovrà chiedere l'affiliazione alla Confederazione stessa accettandone gli statuti e costituendone, una volta affiliata, la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Fraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Fraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

ARTICOLO 11

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Fraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

Del pari, in seno alla Fraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Fraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

ARTICOLO 12

La Fraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall'esercizio di iniziative o altre forme d'entrata volte a ricevere carità per restituire in carità.

ARTICOLO 13

Le opere caritative della Fraternita e degli iscritti sono gratuite.

La Fraternita potrà accettare dai beneficiati dei servizi un'oblazione a copertura delle spese vive sostenute, esclusa qualsiasi forma di compenso per il sodalizio e per l'opera prestata dai Confratelli.

ARTICOLO 14

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

ARTICOLO 15

La Fraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale Donatori di Sangue FRATRES delle Misericordie d'Italia.

I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Consiglio Direttivo.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA FRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

ARTICOLO 16

Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Fraternita.

Questi si suddividono in tre categorie:

- a) Confratelli aspiranti;
- b) Confratelli effettivi;
- c) Confratelli sostenitori.

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Consiglio Direttivo munita della firma di due Confratelli effettivi iscritti.

Il Consiglio Direttivo accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo.

L'iscrizione alla Fraternita è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Fraternite di Misericordia.

Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Consiglio Direttivo della Fraternita.

Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed

ammesso alla Fraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Fraternita.

ARTICOLO 17

I Confratelli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le norme di cui agli artt. 16 e 18, intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi.

L'aspirantato ha la durata di dodici mesi di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, in presenza della maggiore età e su deliberazione del Consiglio Direttivo, passano alla categoria degli Effettivi.

Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

I Confratelli aspiranti non partecipano all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Fraternita.

Costituiscono il corpo funzionale della Fraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di elezione attiva e passiva.

I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Fraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria.

I Confratelli sostenitori non partecipano all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

ARTICOLO 18

Per essere iscritti alla Fraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non aver riportato condanne penali.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Fraternita e sono tenuti al versamento della quota

associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo, secondo la categoria di appartenenza.

ARTICOLO 19

Potranno essere aggregati alla Fraternita i defunti i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari modalità stabilite dalla Fraternita stessa per questo tipo di aggregazione.

Per i requisiti di aggregazione valgono le stesse modalità di iscrizione dei Confratelli in vita.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

ARTICOLO 20

Gli iscritti alla Fraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Fraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Fraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 21

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato od indeterminato;

- c) decadenza;
- d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato mentre per i punti c) e d) è demandata all' Assemblea.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg. Dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Presidente, con parere definitivo ed inappellabile, mentre per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo art. 22 comma cinque e seguenti.

ARTICOLO 22

La qualità di iscritto alla Fraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Fraternita di cui all' art. 18.

Inoltre l'Iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 20 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Fraternita.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Fraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Consiglio Direttivo all' Assemblea, su parere conforme del Collegio Probivirale.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio Direttivo, con invito a presentare entro 15 gg. le proprie deduzioni che,

unitamente a quelle del Consiglio Direttivo e del Collegio Probivirale, saranno rese note all' Assemblea.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall' Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Consiglio Direttivo, con le modalità di cui all'art. 16 terzo comma, e sulla quale l'Assemblea delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o sospensione preso dall' Assemblea.

Contro il provvedimento di esclusione preso dall'Assemblea l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

CAPO IV

ORGANI DELLA FRATERNITA

ARTICOLO 23

Sono organi della Fraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori;

ARTICOLO 24

L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli effettivi iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

ARTICOLO 25

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera personale da inviare al domicilio degli iscritti almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un' ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

ARTICOLO 26

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli effettivi;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Consiglio Direttivo;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Fraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Presidente deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell' art. 25.

ARTICOLO 27

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli effettivi mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempre che tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello effettivo il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

ARTICOLO 28

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto.

Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell' art. 46.

ARTICOLO 29

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo corredato della relazione del Presidente sulla attività della Fraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori sull' andamento economico-finanziario;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci Revisori, secondo le modalità di cui agli artt. 30, 38, 39, 41 e 42;
- d) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Consiglio Direttivo di concerto con il Collegio Probivirale;
- e) deliberare, su proposta del Presidente, l'approvazione del Regolamento Generale di cui all'art. 47;
- f) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, la Commissione Verifica poteri e

stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli ai sensi dell' art. 22.

ARTICOLO 30

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo della Fraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

E' eletto dall' Assemblea secondo le modalità di cui agli artt. 28, 41 e 42.

In particolare:

a) provvede all' amministrazione della Fraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;

b) provvede affinché non siano in alcun modo cedibili ne alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Fraternita;

c) provvede al suo interno alla elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e dell' Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento Generale di cui dall'art 47.

d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all' assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g) delibera il passaggio degli aspiranti alla categoria dei Confratelli effettivi, trascorso il periodo di aspirantato di cui all'art 17 comma secondo;

h) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

- i) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea;
- l) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- m) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, comma 2 e 3, 22 e 24 del c. c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio;
- n) delibera sull'ammissione di nuovi Confratelli;
- o) cura l'osservanza dello spirito religioso della Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- p) propone all' Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli effettivi;
- q) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Fraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Consiglio Direttivo;
- r) autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Fraternita;
- s) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Fraternita a seconda della categoria di appartenenza;
- t) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- u) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Fraternita;
- v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Fraternita.

ARTICOLO 31

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Confratelli effettivi stabilito dall' Assemblea, purché dispari e non inferiore a nove, nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio.

Partecipa alle riunioni di Consiglio Direttivo il Correttore con voto deliberativo.

Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data della delibera di passaggio alla categoria dei Confratelli effettivi.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo, per nessuna ragione, Confratelli con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco Revisore.

Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio direttivo il personale dipendente della Fraternita nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

ARTICOLO 32

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o del Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio Direttivo può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo

dei componenti l'organo.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

ARTICOLO 33

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

È il capo della Fraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Fraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Presidente:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Fraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.

ARTICOLO 34

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvata, indipendentemente dalle sue specifiche

funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno affidargli.

ARTICOLO 35

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera q) dell'art. 30.

E' consegnatario dei documenti e dell'archivio della Fraternita; cura la corrispondenza insieme al Presidente con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 33.

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

ARTICOLO 36

L'Amministratore, è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Cura in collaborazione con il Presidente ed al Segretario la parte amministrativa di tutte le attività della Fraternita firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 37

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifici la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro

sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della Fraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

ARTICOLO 38

Il Collegio Probivirale è composto da cinque membri eletti dall'assemblea, secondo le modalità di cui agli artt. 28, 41 e 42, fra i Confratelli effettivi con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alla Fraternita.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 31 comma 4 e 5.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente; il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all' anno per la verifica dell' andamento della Fraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Fraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Consiglio Direttivo della Fraternita;
- e) sostituisce l'opera del Consiglio Direttivo qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L' accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all' art. 48 comma 1 e 2.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Consiglio Direttivo, né nel Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.

ARTICOLO 39

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dalla Assemblea fra i Confratelli effettivi secondo le modalità degli artt. 28, 41 e 42 e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 31 comma 4 e 5.

I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il segretario.

Il Presidente dovrà essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori o dei revisori ufficiali dei conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Consiglio Direttivo, né nel Collegio Probivirale.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.

ARTICOLO 40

L'Assistente ecclesiastico o " Correttore" è nominato

dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Presidente.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Fraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Fraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Confraternita per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del "Correttore" .

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed all'Assemblea con voto deliberativo e alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei "Correttori" organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Consiglio Direttivo, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli.

ARTICOLO 41

La Commissione Elettorale è eletta dalla Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.

È composta da cinque membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria degli effettivi ed ha il compito di:

- a) nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il segretario;
- b) verifica l'adozione da parte dell'assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e che la stessa risponda ai requisiti previsti all' art. 31, primo comma;
- c) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio Direttivo, contenente un numero almeno doppio di Confratelli effettivi da eleggere;
- d) redigere la lista di 10 Confratelli effettivi per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 5

saranno gli eletti;

e) redige la lista di 7 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori, di cui i primi tre verranno eletti sindaci effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti sindaci supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello effettivo, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodalizio.

Ogni Confratello, o gruppi di Confratelli, potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Presidente il quale le allegherà all' avviso di convocazione dell' Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 gg. prima della data fissata.

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tener conto delle norme di cui al precedente art. 31.

ARTICOLO 42

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli effettivi non compresi nella citata lista.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei Probiviri; tre voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per il Consiglio Direttivo.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Fraternita.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per Confratelli non appartenenti alla categoria degli effettivi, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica

per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg. e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 gg.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

ARTICOLO 43

La commissione verifica poteri è eletta dalla Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.

È composta da tre membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria dei Confratelli effettivi e si insedia almeno un'ora prima di quella stabilita per l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Svolge i seguenti compiti:

- a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;
- b) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all' Assemblea;
- c) accerta la regolarità delle deleghe;
- d) esperite le incombenze redige apposito verbale che verrà trasmesso alla Commissione Elettorale per essere inserito negli atti per il rinnovo delle cariche.

ARTICOLO 44

I componenti la Commissione Elettorale e la Commissione Verifica poteri per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Fraternita, né essere votati fuori lista.

Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

ARTICOLO 45

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Fraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

ARTICOLO 46

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Consiglio Direttivo secondo la norma di cui all' art. 30 punto p), è presentata al Consiglio Direttivo, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli effettivi non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Proviviri in riunione congiunta e sottoposta alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio assenso.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l'assenso scritto della Confederazione, il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all' art. 25 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Presidente e del Segretario.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione un dirigente della quale potrà partecipare all' Assemblea.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Fraternita

e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

ARTICOLO 47

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Consiglio Direttivo provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 48

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Fraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 37 comma e), il Presidente della Fraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli effettivi.

La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità Regionale ai sensi dell'art. 27,

ultimo Comma c. c., nonché al Presidente del Tribunale competente ai sensi dello art. 11 disp. att. c.c.

ARTICOLO 49

La Fraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale a svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente o dal Commissario Straordinario di cui all' art. 48.

Per la delibera di scioglimento occorre la osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli effettivi e della speciale maggioranza di cui all' art. 21, 3[^] comma del c.c. (tre quarti degli associati) .

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all' Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Fraternita.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Fraternita.

ARTICOLO 50

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Fraternita sono devoluti ad altra Associazione a carattere locale di ispirazione cristiana, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, a cui la Fraternita è associata.

ARTICOLO 51

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il i Presidente della Fraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Fraternita di Misericordia.

ARTICOLO 52

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

* * *